

## Usi extra-liturgici degli spazi sacri<sup>1</sup>

### 112.

Per la loro rilevanza culturale, spesso a parroci e rettori vengono presentate richieste di usi degli edifici sacri diversi da quelli di culto. Spetta solo all'Ordinario autorizzare per iscritto usi diversi da quelli del culto.

a) **Per i concerti** si richiamano le direttive già dettate da questa Conferenza Episcopale in data 4 ottobre 1987: siano "concerti spirituali" con opportuna introduzione che orienti i presenti ad elevazioni spirituali; non sono ammessi brani e testi, sia vocali che strumentali, d'origine e di natura profane; nella collocazione del coro e degli strumentisti si abbia riguardo alla dignità del luogo e della zona presbiteriale; l'Ente promotore presenterà la richiesta scritta e relativo programma al parroco o rettore della chiesa con largo anticipo sulla data della manifestazione, i quali chiederanno all'Ordinario Diocesano il necessario permesso; il concerto non abbia finalità speculative (eventuali contributi per le spese di allestimento non siano comunque richieste all'interno dell'edificio sacro e previo accordo con il responsabile della chiesa). La recente normativa della CEI stabilisce che devono avverarsi contemporaneamente tre condizioni: organizzazione da parte di un ente ecclesiastico debitamente autorizzato dall'Ordinario Diocesano, repertorio prevalentemente di musica sacra, ingresso libero e gratuito. Nel caso che mancasse una delle condizioni il concerto è assoggettabile alla normativa sugli spettacoli<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> CONFERENZA EPISCOPALE EMILIA-ROMAGNA, *L'Eucaristia e la Liturgia, culmine e fonte dell'evangelizzazione, orientamenti liturgico-pastorali*, Reggio Emilia, Edizioni San Lorenzo, 2008

<sup>2</sup> PRESIDENTE DELLA CEI, *Decreto di promulgazione e Istruzione in materia amministrativa*, n. 130.